

COMUNE DI CAPACCIO - PAESTUM

(Provincia di Salerno) Via Vittorio Emanuele n.1, 84047 - Capaccio (SA)

CAPITOLATO SPECIALE **PROCEDURA DI AFFIDAMENTO** PER IL **"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE** PER IL PERIODO DI ANNI DUE.

CIG N. 6045867746

Art. 1 – OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento ha per oggetto la gestione del servizio di trasporto pubblico locale (T.P.L.) di persone sul territorio del Comune di Capaccio.

Art. 2 – NATURA GIURIDICA DEL SERVIZIO

Il servizio viene affidato in base alle seguenti disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia:

- D.Lgs 19/11/1997, n. 422;
- D.Lgs 30.04.1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni e relativo regolamento di esecuzione e attuazione D.P.R. 495/1992 e ss.mm.ii.;
- Art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Legge 218 del 01.08.2003;
- D.M. 18 dicembre 1975;
- D.M. 18 aprile 1977 integrato con successivo D.M. 13.1.2004 e D.M. 1.4.2010:
- D.M. 31.1.1997 e successiva circolare del Ministero Trasporti e Navigazione n. 23 dell'11.03.1997;
- D.M. 14 novembre 1997;
- L.R. Campania n. 3 del 28 marzo 2002 e ss.mm.ii.;

La ditta aggiudicataria sarà tenuta ad osservare le vigenti normative di settore, compresi i provvedimenti adottati ed entrati in vigore in data successiva a quella dell'affidamento del servizio.

Concorrenti ed aggiudicatari devono essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato per la categoria corrispondente ed essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dalla normativa nazionale e locale ovvero regolamentare vigente, ed in possesso di tutte le autorizzazioni previste per legge.

Art. 3 – DURATA, DECORRENZA E PROROGA DELL'APPALTO

L'esercizio del servizio di cui all'art. 1 è affidato per il periodo di anni due, decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva dell'appalto.

L'Amministrazione ha la facoltà, effettuate preventivamente le verifiche ritenute del caso, anche in merito al livello di qualità del servizio erogato, di disporre la proroga dello svolgimento del servizio stesso per ulteriori anni 1 (uno), ai sensi dell'art. 57, comma 5 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006. In tal caso l'offerta economica verrà aggiornata annualmente applicando l'indice ISTAT – famiglie, operai e impiegati – del mese di febbraio, riferito allo stesso mese dell'anno precedente, precisato che l'importo annuo di riferimento cui applicare l'indice ISTAT sarà 1/3 dell'importo offerto in fase di aggiudicazione. L'affidatario si impegna fin d'ora ad accettare l'eventuale proroga disposta dall'Amministrazione e tutte le condizioni previste dal presente capitolato e dall'offerta economica. E' escluso, in caso di mancata proroga dello svolgimento del servizio, qualsiasi indennizzo al gestore che cessa dal servizio.



Servizio Pubblica Istruzione Cultura e Biblioteca Attività Produttive

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre nuovi servizi complementari di trasporto pubblico locale da assegnare all'affidatario con specifico contratto, ai sensi dell'art. 57, comma 5 lett. a) del D.Lgs. n.163/2006, qualora gli stessi richiedano l'impiego di ulteriori mezzi e/o conducenti rispetto a quanto già impegnato con riferimento al servizio oggetto di appalto.

Allo scadere dell'appalto, il soggetto affidatario è tenuto, previa sottoscrizione di apposito atto di sottomissione, a garantire la prosecuzione del servizio alle medesime condizioni del contratto di servizio vigente alla scadenza, fino all'inizio dell'esercizio da parte di nuovo affidatario.

Art. 4 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO, MODIFICHE E RELATIVI CORRISPETTIVI

- 1. Il servizio dovrà essere svolto dalla ditta aggiudicataria con propri capitali e mezzi tecnici e amministrativi, con proprio personale e con 3 (tre) minibus dotati di almeno 19 posti, come stabilito nel "Piano del Trasporto Urbano Locale di Capaccio Paestum" approvato con delibera di G.C. del 10/07/2013.
- 2. L'affidatario è tenuto a svolgere le proprie mansioni nel rispetto del programma di esercizio definito dall'Ente appaltante in termini di orari e di percorsi, facente parte integrante della documentazione d'appalto. La planimetria relativa alla rete viaria (inclusa nel presente allegato) costituisce elemento di supporto ai fini dell'individuazione dei percorsi per lo svolgimento del servizio di T.P.L.
- 3. Al programma di esercizio corrisponde una percorrenza chilometrica annua stimata in Km. 144.000 circa; tale parametro viene considerato costante per l'intera durata del contratto.
- 4. Con la dicitura "*modifiche del programma di esercizio*" si intendono variazioni di carattere definitivo che, conseguenti a comprovate esigenze di pubblica utilità od eventi straordinari, danno luogo ad una revisione dell'orario e/o dei percorsi del T.P.L.
- 5. Le modifiche del *programma di esercizio* sono sempre determinate dall'Amministrazione, eventualmente anche su iniziativa del soggetto affidatario. La ditta appaltatrice non può in alcun modo apportare modifiche non concordate.
- 6. Relativamente alle *modifiche del programma di esercizio* in corso di esecuzione, trova applicazione l'art. 311 del D.P.R. 5 ott. 2010, n. 207, con le conseguenti ulteriori indicazioni:
 - Modifiche fino al 5% (cinque per cento) della percorrenza chilometrica annua
 - Le modifiche del programma di esercizio, in aumento o in diminuzione, inferiori al 5% (cinque per cento) della percorrenza annua prevista in fase di appalto, non danno luogo all'aggiornamento del corrispettivo da riconoscere all'affidatario del servizio, a prescindere dal fatto che tali modifiche siano riconducibili al comma 2 o comma 3 dell'art. 311 del D.P.R. 207/2010.
 - Le suddette modifiche non potranno comportare l'impiego di ulteriori veicoli e/o personale per l'espletamento del servizio; spetta all'affidatario l'onere di dimostrare e documentare la necessità di ricorrere a risorse aggiuntive per lo svolgimento delle modifiche richieste.
 - Modifiche oltre il 5% (cinque per cento) della percorrenza chilometrica annua
 - Le modifiche del programma di esercizio, in aumento o in diminuzione, pari o superiori al 5% (cinque per cento) della percorrenza annua prevista in fase di appalto, comportano una rideterminazione del corrispettivo da riconoscere all'affidatario, secondo le modalità previste dall'art. 311 del D.P.R. 207/2010.
- 7. Modifiche temporanee di limitata entità di orari e percorsi, conseguenti ad attività di breve durata (es. chiusura strade per lavori di ripristino) non vengono riconosciute come *modifiche del programma di esercizio*; relativamente a tali modifiche temporanee, il soggetto affidatario si impegna ad assicurare il regolare svolgimento del servizio, rinunciando ad avanzare richieste di indennizzo o compensazione a carico dell'Amministrazione.



Servizio Pubblica Istruzione Cultura e Biblioteca Attività Produttive

Art. 5 - SCIOPERO

- 1. In caso di mancata effettuazione del servizio per sciopero, l'affidatario deve tempestivamente avvertire l'Amministrazione e l'utenza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
- 2. Il corrispettivo economico spettante al soggetto affidatario è ridotto proporzionalmente alle distanze chilometriche non percorse, secondo le condizioni economiche previste da contratto.

Art. 6 -SISTEMA TARIFFARIO

- 1. Il soggetto affidatario è tenuto al pieno rispetto delle indicazioni fornite dall'Amministrazione in merito alla gestione del sistema tariffario dei titoli di viaggio.
 - Per l'anno 2015 restano invariate le tariffe approvate con la delibera di G.C. n. 286 del 10/07/2013.
- 2. I conducenti degli automezzi devono procedere all'obliterazione dei biglietti e alla verifica della validità degli abbonamenti.

Art. 7 - CARATTERISTICHE DEI MEZZI DA ADIBIRE ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

- 1. I veicoli adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale devono essere facilmente individuabili dall'utenza mediante opportuni segnali da esporre sul parabrezza e sulla porta laterale del mezzo. All'interno del veicolo deve essere indicato il numero massimo dei posti passeggeri.
- 2. I mezzi da impiegare per lo svolgimento del servizio devono soddisfare i seguenti requisiti obbligatori:
 - Essere omologati, ai fini della normativa antinquinamento, almeno Euro 4; sono esclusi i mezzi Euro 0. Euro 1 ed Euro 2. Euro 3:
 - Disporre di un sistema di alimentazione a gasolio o benzina, in grado di assicurare un'autonomia chilometrica superiore alla distanza giornaliera da percorrere.
- 3. Qualsiasi disservizio derivante dall'incompatibilità del mezzo prescelto per lo svolgimento del servizio con le caratteristiche della viabilità locale, sarà riconducibile a colpa del soggetto affidatario, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.
- 4. I veicoli adibiti allo svolgimento del Trasporto pubblico locale devono essere costantemente mantenuti in pieno stato di efficienza funzionale e di decorosa pulizia, sia interna che esterna; essi devono sempre risultare in piena regola con le disposizioni previste dalle vigenti leggi, in particolare in materia di Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. e relativo Regolamento di attuazione) e di trasporto pubblico di persone.
- 5. I mezzi devono disporre di adeguata copertura assicurativa, come disposto all'art. 12 del presente capitolato.
- 6. La manutenzione ordinaria e straordinaria del parco automezzi rimane ad esclusivo carico del soggetto affidatario, così come qualsiasi onere, diretto o indiretto, destinato ad assicurare il regolare funzionamento ed utilizzo dei veicoli.
- 7. I veicoli adibiti al servizio devono risultare di proprietà del soggetto affidatario per tutta la durata del contratto; sono ammesse anche altre forme di disponibilità (es. leasing) purchè compatibili con l'immatricolazione dei mezzi ai sensi della normativa vigente.

Art. 8 – SOSTITUZIONE TEMPORANEA DI UN MEZZO

- 1. Per "sostituzione temporanea" si intende la sostituzione di durata strettamente necessaria alla riparazione o sistemazione del veicolo che, per qualsiasi motivo, non è in grado di assicurare le necessarie condizioni di sicurezza per l'espletamento di servizio di T.P.L.. Essa può derivare sia da eventi programmati (es. revisione), che da cause improvvise ed inaspettate (es. avarìa).
- 2. Il mezzo sostitutivo da utilizzare nei casi di cui al comma precedente, deve garantire le identiche prestazioni del veicolo sostituito, eccezion fatta per i vincoli in riferimento a: omologazione Euro in materia di norme antinquinamento, fermi restando eventuali obblighi o divieti imposti conseguentemente all'applicazione di vigenti normative (Es. Codice della Strada).
- 3. La sostituzione temporanea di uno dei veicoli adibiti all'espletamento del servizio di T.P.L. deve essere sempre comunicata all'Amministrazione, in forma scritta (fax e-mail indicati dall'Amministrazione) entro due ore dal verificarsi dall'evento. Tale comunicazione deve



Servizio Pubblica Istruzione Cultura e Biblioteca Attività Produttive

- 4. necessariamente riportare le seguenti informazioni: motivo della sostituzione e presunta durata; marca e modello del bus sostitutivo; il numero di targa; la data di prima immatricolazione; omologazione Euro del veicolo.
- 5. Il soggetto affidatario è tenuto ad attuare la sostituzione temporanea di un mezzo impossibilitato al prosieguo del servizio entro un lasso di tempo inferiore alle 2 (due) ore dal momento dell'evento cha ha causato l'emergenza.

Art. 9 – SOSTITUZIONE PERMANENTE DI UN MEZZO.

- 1. Nel caso di sostituzione permanente di un mezzo per cause di definitiva indisponibilità del mezzo autorizzato in sede di affidamento del servizio, il mezzo deve soddisfare quanto segue:
 - Rispettare i vincoli di cui all'art. 7 per quanto riguarda l'impianto per l'aria condizionata ed il sistema di alimentazione, omologazione Euro, con riferimento alle norme antinquinamento, pari o migliorativa rispetto al veicolo da sostituire, capacità di trasporto passeggeri non inferiore a quella del mezzo da sostituire.
- 2. La sostituzione permanente di uno dei veicoli adibiti al servizzio T.P.L. deve essere sempre preventivamente comunicata all'Amministrazione, in forma scritta e con congruo anticipo, così da consentire una valutazione da parte dell'Amministrazione stessa, tale da escludere l'eventualità che il nuovo mezzo possa in qualche modo peggiorare il livello di qualità del servizio. Quindi, l'impiego di un nuovo mezzo a titolo di sostituzione permanente deve, in ogni caso, essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione.

Art. 10 – ULTERIORI INDICAZIONI PER LA SOSTITUZIONE DI UN MEZZO

- 1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere eventualmente la sostituzione, a carico della ditta appaltatrice, di uno o più automezzi, che di norma effettuano il servizio di trasporto pubblico, qualora dovessero venire meno, per giustificati motivi, le condizioni ritenute indispensabili per assicurare un livello di qualità sufficiente.
- 2. L'Amministrazione ha la facoltà di accettare, in deroga, l'impiego di eventuali mezzi sostituivi non rispondenti completamente ai requisiti previsti dal presente capitolato, per giustificati motivi o qualora i mezzi presentino aspetti compensativi, a fronte delle carenze accertate, in grado di non incidere negativamente sulla qualità del servizio offerto. Quest'ultima valutazione spetta esclusivamente ed insindacabilmente all'Amministrazione.
- 3. Il soggetto affidatario si impegna a rispettare quanto dichiarato in sede di gara d'appalto in merito ai requisiti e alle caratteristiche dei mezzi da impiegare per l'espletamento del servizio.

Art. 11 – SUBAPPALTO

- 1. Il subappalto, nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato, è consentito nella misura massima del 30% del valore dell'affidamento, secondo le modalità di cui all'art. 118 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163. E' fatto obbligo al soggetto aggiudicatario di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei soggetti subappaltatori, copia delle fatture quietanzate e relativi ai pagamenti medesimi.
- 2. Il subappaltatore è tenuto a garantire le stesse prestazioni e gli stessi obblighi dell'appaltatore.

Art. 12 – RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE

1. La ditta aggiudicataria risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone, ivi compresi i trasportati, o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale, anche oltre i massimali previsti nella polizza assicurativa, sollevando in tal senso il Comune da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite. Per la responsabilità della ditta aggiudicatrice si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che



Servizio Pubblica Istruzione Cultura e Biblioteca Attività Produttive

colpiscono personale e viaggiatori durante le operazioni preparatorie o accessorie del trasporto, durante le soste e le fermate.

- 2. L'affidatario si impegna a sottoscrivere una polizza di Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) ai sensi del D.Lgs. 09/09/2005, n. 209, e s.m.i. per ogni mezzo utilizzato per l'espletamento del servizio T.P.L. di Capaccio.
- 3. Le polizze R.C.A. di cui al comma precedente dovranno garantire copertura assicurativa per l'intera durata del contratto, per un massimale per sinistro, sia per danni a persone che per danni a cose ed animali, pari ad almeno 5.000.000 (cinquemilioni) di euro.
- 4. Le prescrizioni di cui al presente articolo sono valide anche per i mezzi sostitutivi.
- 5. Per eventuali rischi connessi allo svolgimento della prestazione da parte dell'affidatario e non coperti dalle polizze R.C.A. dei veicoli, l'affidatario stesso dovrà provvedere, a proprie spese, alla sottoscrizione di apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi.
- 6. In caso di danno a persone, cose e/o animali, resta, in ogni caso, a completo ed esclusivo carico del soggetto affidatario qualsiasi forma di risarcimento, senza diritto di rivalsa o richiesta di compensi a carico dell'Amministrazione.
- 7. L'affidatario è tenuto a far pervenire all'Amministrazione prima della scednza delle polizze in essere i periodici aggiornamenti e/o rinnovi R.C.A., sia per quanto attiene il contratto della polizza stessa, che per la relativa quietanza di avvenuto pagamento.

Art. 13 - CONTROLLI SUL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale effettuerà controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga svolto secondo quanto stabilito dal presente capitolato e secondo le disposizioni normative vigenti in materia.

In particolare potranno essere effettuati controlli, in qualunque momento, per accertare il rispetto degli orari, l'idoneità dei mezzi di trasporto utilizzati e del personale posto alla guida degli autoveicoli. In qualsiasi momento potrà essere richiesta la documentazione relativa ai mezzi utilizzati (carte di circolazione, polizze assicurative etc.).

L'aggiudicatario dovrà consentire, qualora necessario ai fini di cui sopra, l'accesso del personale a ciò preposto, ai mezzi utilizzati per il servizio ed ai luoghi di loro deposito o sosta.

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune, ogniqualvolta questi lo richieda ed entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il controllo delle condizioni poste dal presente capitolato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio del servizio.

Art. 14 – RESPONSABILE DELL'APPALTO E RICOVERO DEI MEZZI

- 1. L'affidatario, prima della effettiva attivazione del servizio T.P.L., è tenuto a comunicare all'Amministrazione il nominativo ed i recapiti del responsabile d'appalto, il quale, dotato di competenza ed autonomia decisionale, gestionale ed organizzativa, assolverà tutte le funzioni di referente nei confronti dell'Amministrazione. Il responsabile d'appalto dovrà rendersi telefonicamente reperibile nelle fasce orarie coincidenti con lo svolgimento del servizio.
- 2. L'affidatario, dalla data di dell'effettiva attivazione del servizio di T.P.L. e per tutta la durata del contratto, dovrà disporre di idonea area per il ricovero dei mezzi, ubicata a non più di 35 Km. dal capolinea, coincidente con Piazza Santini in Capaccio Scalo.
- 3. Al di fuori degli orari di servizio i mezzi non potranno essere posteggiati su aree pubbliche comunali, ma dovranno essere trasferiti presso l'area di cui al comma precedente.
- 4. I costi da sostenere per assicurarsi la disponibilità dell'area di ricovero dei mezzi sono a totale carico del soggetto affidatario.

Art. 15 – DOTAZIONE DI PERSONALE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO



Servizio Pubblica Istruzione Cultura e Biblioteca Attività Produttive

- 1. La ditta aggiudicataria, nel rispetto della normativa vigente e dei contratti di lavoro applicati, è tenuta a disporre di personale idoneo, per numero e qualifica, allo svolgimento del servizio di T.P.L., sia per quanto riguarda la figura del conducente, che della persona addetta alla gestione amministrativa, ivi inclusa la disponibilità del personale sostitutivo alla guida in caso di ferie, malattie etc.
- 2. I conducenti devono essere in possesso di patente di guida e certificato di qualificazione (C.Q.C.) per il trasporto di persone.
- 3. I conducenti, durante l'orario di servizio, devono essere muniti di tesserino di riconoscimento.
- 4. Il soggetto affidatario è tenuto a comunicare all'Amministrazione, preventivamente e per iscritto, i nominativi del personale addetto alla guida dei veicoli, con indicazione dei seguenti dati:
 - Dati anagrafici della persona
 - Categoria, numero e data di rilascio della patente di guida
 - Numero e data di rilascio del certificato di qualificazione del conducente (C.Q.C.)
- 5. In caso di sostituzione alla guida di un conducente, l'affidatario si attiverà affinchè il cambio non comporti disagi all'utenza o disservizi in genere, assicurando l'impiego di personale sostitutivo dotato di adeguata formazione e conoscenza del territorio.
- 6. Il conducente in servizio deve sempre mantenere un comportamento corretto, evitando atteggiamenti inopportuni, offensivi e/o minacciosi, siano essi verbale che fisici, nei confronti dell'utenza e del personale adibito alla sorveglianza ed al controllo del servizio stesso ed incaricato dall'Amministrazione.
- 7. L'Amministrazione può motivatamente pretendere la sostituzione del personale impiegato che non osservi quanto disposto nel presente articolo o che, a qualsiasi titolo, danneggi l'immagine dell'Amministrazione stessa, pregiudicando la qualità del servizio di T.P.L.

Art. 16 - OBBLIGHI DI SERVIZIO

- 1. Il soggetto affidatario, oltre al rispetto degli obblighi già evidenziati in altri articoli del presente capitolato, è tenuto, per l'intera durata del contratto:
 - Ad applicare ai propri dipendenti i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli eventuali contratti integrativi;
 - a rispettare le <u>norme di salvaguardia dei livelli occupazionali previste dai contratti collettivi nazionali applicabili di cui alla L.R. n.3/2007, art. 52, co.5;</u>
 - A rispettare le disposizioni vigenti in materia di regolarità contributiva, previdenziale, assistenziale ed assicurativa;
 - A garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, in conformità al D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico in materia di sicurezza) e s.m.i., nonché di norme ad esso collegate, assicurando l'applicazione della normativa a tutela della Salute e dell'integrità fisica del personale, precisato che non si



Servizio Pubblica Istruzione Cultura e Biblioteca Attività Produttive

- ritiene necessaria la predisposizione del D.U.V.R..I. (Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza) di cui all'art. 26 del suindicato decreto;
- Ad impegnarsi, compatibilmente con le proprie capacità ed in funzione delle proprie responsabilità, affinchè il pubblico servizio di trasporto locale possa svolgersi regolarmente, anche a fronte di eventuali situazioni non ordinarie (es. traffico, strade chiuse) che generino problematiche aggiuntive rispetto al consueto scenario lavorativo;
- A collaborare con l'Amministrazione ed assecondare eventuali richieste della stessa atte a garantire la migliore gestione del servizio.
- 2. Per quanto attiene la tutela dei lavoratori e la regolarità contributiva, trovano applicazione gli articoli 4, 5 e 6 del D.P.R. 5 ott. 2010, n. 207;
- 3. Sussiste, inoltre, l'obbligo di trasmettere all'Amministrazione comunicazione scritta, debitamente firmata e timbrata, qualora si verifichino:
 - Incidenti che abbiano coinvolto i mezzi adibiti al T.P.L. e che abbiano avuto ripercussioni su persone, anche non trasportate, o che abbiano causato danni a cose od animali; il termine di trasmissione e di 12 ore dal verificarsi dell'evento;
 - Intere corse, o parti di esse, non effettuate; il termine di trasmissione è di 24 ore dal verificarsi del disservizio; la comunicazione deve indicare anche la causa del disservizio
- 4. Il soggetto affidatario è sempre tenuto a comunicare all'Amministrazione, anche telefonicamente, in maniera tempestiva, qualsiasi causa, anche non riconducibile al proprio operato o ai propri mezzi, che dovesse incidere sul regolare e buon andamento del servizio di T.P.L., così da mettere l'Amministrazione stessa nelle condizioni di poter contribuire alla diffusione delle informazioni utili all'utenza e di poter attivare, ove possibile, misure ritenute utili alla risoluzione della problematica.

ART. 17 - VIGILANZA

- 1. L'Amministrazione esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'operato del soggetto affidatario attraverso dipendenti comunali a ciò autorizzati.
- Tali dipendenti comunali, nell'esercizio delle loro funzioni, avranno libero accesso alla documentazione di interesse, libera circolazione sui mezzi adibiti al servizio e libero accesso alle rimesse e alle officine.

ART. 18 - INADEMPIMENTI E CAUSE DI RISOLUZIONE

- 1.L'impresa affidataria è tenuta all'osservanza di tutto quanto stabilito nel presente capitolato.
- 2. In caso di inosservanza da parte della ditta affidataria degli obblighi o condizioni di cui al presente capitolato, il responsabile della gestione del contratto inoltrerà apposta diffida ad adempiere, assegnando un termine di 7 (sette) giorni, con decorrenza dalla data di notifica della diffida; decorso inutilmente tale termine, fermo restando il diritto dell'Amministrazione all'applicazione delle penalità stabilite. Il Responsabile competente può ordinare alla ditta l'immediata interruzione del servizio. Fanno eccezione i



Servizio Pubblica Istruzione Cultura e Biblioteca Attività Produttive

casi di comprovata forza maggiore, non dipendenti dall'impresa, facendo salva l'automatica risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, per gravi e reiterati inadempimenti nell'espletamento del servizio che forma oggetto del rapporto contrattuale.

- 3. In caso di interruzione del servizio causato da inadempimenti della ditta, l'Amministrazione si rivarrà sulla cauzione.
- 4. L'Amministrazione, fatta salva la richiesta di maggiori danni, può rivalersi sulla cauzione nei seguenti casi:
- a copertura delle spese conseguenti all'esecuzione d'ufficio del servizio (in economia o tramite terzi) necessari per limitare gli effetti negativi dell'inadempimento dell'impresa;
- a copertura delle spese di indizione di nuova gara per riaffida mento del servizio, in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'impresa;

Il contratto è risolto di diritto in caso di: a) fallimento della ditta Aggiudicataria; b) dismissione, cessione o conferimento a terzi anche di ramo d'azienda della ditta aggiudicataria, inerente le attività ed i servizi del presente capitolato, senza previa autorizzazione dell'Amministrazione;

c) cessione del contratto (sempre vietata a norma del presente capitolato) o dei crediti ad esso connessi, senza autorizzazione del Comune.

Fatto salvo quanto genericamente stabilito dall'art. 1453 c.c., in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le fattispecie legate al corretto adempimento del contratto e alla regolare fornitura del servizio.

Art. 19 – CESSIONE DEL CONTRATTO

È assolutamente vietata la cessione del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto stesso ed il risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune.

È vietato, altresì, cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del servizio previsto per contratto, senza l'espresso riconoscimento dell'Amministrazione Comunale.

La ditta aggiudicataria che nel corso dello svolgimento della gara o dell'esecuzione del contratto cambiasse denominazione sociale, ovvero fosse soggetta a trasformazione, fusione o incorporazione, dovrà documentare con copia autentica degli atti originali il cambiamento della ragione sociale della ditta, la trasformazione di tipo societario, la fusione o l'incorporazione. Non si potrà dare corso ai pagamenti delle fatture fino alla presa d'atto di tali variazioni da parte dell'Amministrazione.

ART. 20 - PENALITA'

- 1. In caso di inadempienze, salva la risoluzione del contratto nei casi previsti dal presente capitolato, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare delle penalità, meglio specificate nell'elenco sotto riportato, dietro verifica del Responsabile competente ed in rapporto alla gravità dell'inadempienza:
 - a) Mancata effettuazione del servizio per un giorno: verrà applicata una penale pari a cinque volte il costo giornaliero del servizio non effettuato, salvo che la mancata esecuzione del servizio sia determinata da cause di forza maggiori, accertabili. Il ripetersi di tale evento può comportare la risoluzione del contratto; l'Amministrazione si rivarrà sulla cauzione. Il costo giornaliero è convenzionalmente definito dal rapporto tra il corrispettivo contrattuale, esclusa IVA, e il numero annuale di giorni di effettuazione del servizio;
 - b) Comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia stato garantito il contraddittorio; € 250,00 per ogni singolo evento. Il perdurare del comportamento scorretto o sconveniente o, comunque, il suo ripetersi per più di



Servizio Pubblica Istruzione Cultura e Biblioteca Attività Produttive

- c) due volte, dovrà comportare la sostituzione del personale coinvolto. La mancata sostituzione del personale coinvolto, entro dieci giorni dal terzo accertamento, comporta la risoluzione di diritto del contratto. In questo caso l'Amministrazione si rivarrà sulla cauzione;
- d) Verificarsi di disagi di qualunque tipo che possano portare a reclami da parte dell'utenza, tali da provocare un'inevitabile lesione dell'immagine e delle capacità di organizzazione della struttura comunale, accertati a seguito di procedimento in cui sia stato garantito il contraddittorio; sarà applicata una penale pari a € 250,00 per ogni singolo evento;

In caso di recidiva le penalità sono raddoppiate, fatta salva, in ogni caso, la risoluzione contrattuale ed il risarcimento in danno.

Il pagamento delle penali va effettuato entra trenta giorni dalla comunicazione inviata all'Ufficio competente, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Decorso inutilmente tale termine il committente procederà al recupero della penalità mediante ritenuta sul corrispettivo del primo mese utile dopo le contestazioni, ovvero sulla fidejussione prestata a garanzia dall'appaltatore medesimo.

Il pagamento della penale non esonera la ditta aggiudicataria dall'obbligo di risarcire l'eventuale danno che il suo inadempimento abbia arrecato all'Amministrazione o a terzi.

ART. 21 – RECESSO

- 1. La ditta affidataria è tenuta all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 3 (tre) mesi, qualora l'Amministrazione intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato, in relazione ad intervenute modifiche normative e/o organizzative del servizio.
- 2. L'Amministrazione può inoltre risolvere il contratto d'appalto nei seguenti casi non imputabili alla ditta aggiudicataria:
 - per motivi di pubblico interesse;
 - in qualsiasi momento dell'esecuzione avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile,
- 3. In tutti i casi previsto dai commi precedenti, la ditta aggiudicataria concorderà un equo indennizzo con l'Amministrazione.
- 4. La ditta affidataria può chiedere il recesso dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per cause non imputabili alla stessa e secondo le disposizioni del codice civile.

ART. 22 - GARANZIE

- 1. Ai fini della stipula del contratto, l'affidatario del servizio è tenuto a prestare la garanzia fideiussoria definitiva, così come previsto all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.
- 2. La garanzia fideiussoria dovrà avere validità temporale non inferiore alla durata del contratto.

ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che tutti i dati forniti dalla ditta aggiudicataria saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione del contratto e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale, per le finalità del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l'esclusione dalla gara. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 del citato decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano ed il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Ente appaltante.

Art. 24 – Spese contrattuali e registrazione

Dopo l'aggiudicazione si addiverrà alla stipula del contratto nella forma dell'atto pubblico amministrativo. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto saranno a carico della ditta aggiudicataria.



Servizio Pubblica Istruzione Cultura e Biblioteca Attività Produttive

ART. 25 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. In conformità all'art. 3 della Legge n. 136/2010, pena la nullità del contratto, vige l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, che impegna l'affidatario a trasmettere all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Art. 25 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nel corso della procedura di affidamento l'organo competente è il T.A.R. Campania, mentre è competente a giudicare il foro di Salerno per le controversie relative all'esecuzione del contratto.

Art.26 - DOMICILIAZIONE

La Ditta aggiudicataria del servizio di cui al presente capitolato eleggerà il proprio domicilio presso la sede dell'Ente Appaltante.

Art. 27 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato e dagli atti e documenti da esso richiamati, si fa rinvio alla normativa, sia generale sia speciale, regolante la materia e a quanto disposto dal Codice Civile, nonché alle altre norme vigenti in quanto applicabili.